



Ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 7 dicembre 1998¹ sulla terminologia agricola è modificata come segue:

Art. 16 cpv. 1 lett. f e 5

¹ Non sono considerate superficie agricola utile:

f. le superfici con impianti solari.

⁵ Le superfici con impianti solari sono considerate superficie agricola utile se:

- a. gli impianti solari adempiono una delle condizioni di cui all'articolo 32c capoverso 1 lettera a o c dell'ordinanza del 28 giugno 2000² sulla pianificazione del territorio (OPT) e
- b. il gestore dimostra che:
 1. si tratta di superfici di proprietà o per le quali è stato concluso un contratto scritto di affitto conformemente all'articolo 14 capoverso 1 lettera a, d oppure e; e
 2. per gli impianti solari di cui all'articolo 32c capoverso 1 lettera a o c OPT esistono autorizzazioni edilizie passate in giudicato.

RS

¹ RS 910.91

² RS 700.01

Art. 17 cpv. 4

⁴ I Cantoni tengono un registro delle superfici all'estero coltivate per tradizione famigliare e delle altre superfici all'estero gestite da un'azienda agricola svizzera.

Art. 18 cpv. 2

² Per superficie coltiva aperta s'intende la superficie destinata alle colture campicole annuali, alle colture di ortaggi e di bacche annuali nonché a quelle delle piante aromatiche e medicinali annuali. Il maggese fiorito, il maggese da rotazione, le strisce su superficie coltiva e le strisce per organismi utili predisposte sulla superficie coltiva aperta fanno parte della superficie coltiva aperta.

Art. 18a cpv.2 e 3

² Se a seguito di danni per cause di forza maggiore ai sensi dell'articolo 106 capoversi 2 lettere f e g nonché 3 OPD³ la coltura principale non può essere raccolta e viene arata dopo il 1° giugno, la coltura piantata successivamente è considerata una coltura principale se:

- a. è piantata al più tardi entro fine giugno; e
- b. può essere raccolta regolarmente.

³ Una coltura piantata dopo il 1° giugno è considerata una coltura principale soltanto se:

- a. è la prima coltura piantata dopo il raccolto della coltura principale dell'anno precedente;
- b. è piantata al più tardi entro fine giugno; e
- c. può essere raccolta regolarmente.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

